



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 20 Dicembre 2023

CASI OPERATIVI

Esenzione per i corsi della pratica forense
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rapporti con l'estero: il set documentale per operare in regime di non imponibilità Iva
di Marco Bargagli

LA LENTE SULLA RIFORMA

Maxi-deduzione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato
di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

IMPOSTE SUL REDDITO

Le novità in materia di fringe benefit
di Arianna Semeraro

IVA

I nuovi obblighi di fattura elettronica per forfettari ed enti non commerciali
di Roberto Curcu



CASI OPERATIVI

Esenzione per i corsi della pratica forense

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo at the top left, followed by the text "La professionalità va riconosciuta". In the center, it says "100 BEST IN CLASS" above "2024 Edition". At the bottom, it says "sponsored by TeamSystem". To the right is a circular portrait of two people, a man and a woman, standing together.

Alfa Srl è accreditata per lo svolgimento dei corsi integrativi della pratica forense, la c.d. Scuola Forense Obbligatoria.

L'accreditamento è stato ottenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

La sentenza n. 1164/2016 del Consiglio di Stato ammette che il Consiglio nazionale Forense “*possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti e possa invece non averla ad altri fini*”.

Si chiede di conoscere se, all'atto dell'accreditamento di Alfa Srl, il CNS possa essere considerato P.A. e di conseguenza consentire ad Alfa Srl di fatturare le prestazioni connesse alla scuola forense in esenzione di Iva ex articolo 10, comma 1 n. 20, D.P.R. 633/1972.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rapporti con l'estero: il set documentale per operare in regime di non imponibilità Iva

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

Laboratorio IVA 2024

Scopri di più

In base alle **disposizioni sancite dall'articolo 138 della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE**, si realizza una **cessione di beni mobili materiali intracomunitaria**, al ricorrere di particolari requisiti previsti dalla Legge e, in particolare, se l'operazione economica:

- è **intercorsa tra due soggetti passivi Iva** in differenti Stati membri;
- comporta **il trasferimento del titolo di proprietà** o di altro diritto reale sui beni mobili materiali cui si riferisce;
- è avvenuta **a titolo oneroso**;
- ha ad oggetto **beni trasportati o spediti dal territorio dello Stato nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto**.

L'[articolo 45-bis del regolamento UE 282/2011](#), introdotto dal regolamento UE 4.12.2018 n. 2018/1912, contempla le **regole** che, dallo scorso 1.1.2020, disciplinano la **prova del trasporto dei beni negli scambi intra-UE**.

Qualora la spedizione o il trasporto della merce **vengano effettuati dal soggetto venditore**, ai sensi dell'[articolo 45-bis, par. 1, lett. a\), del regolamento 282/2011](#), si presume che i beni siano **stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro**, verso una destinazione ad esso esterna, in ambito UE, qualora vengano soddisfatti **i seguenti requisiti**:

- il venditore certifichi che **i beni sono stati spediti o trasportati da lui** o da un terzo per suo conto;
- il venditore sia **in possesso alternativamente**:
 1. **di almeno due elementi di prova, previsti al par. 3 lett. a)** del citato regolamento, rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti sia tra loro che rispetto al venditore e all'acquirente, oppure;
 2. **di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova elencati al par. 3 lett. a)** correlati ad uno qualsiasi dei singoli elementi di prova elencati al **3 lett. b)**.



Qualora la spedizione o il trasporto della merce **vengano effettuati dal soggetto acquirente**, ai sensi dell'[articolo 45-bis, par. 1, lett. b\), regolamento UE 282/2011](#), si presume che i beni siano stati **spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro**, verso una destinazione ad esso esterna, ma pur sempre nel territorio dell'UE, **se il venditore** risulta in possesso della **seguente documentazione**:

- **dichiarazione resa per iscritto** da parte dell'acquirente che:
 1. **certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto;**
 2. **identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni;**
 3. contenga:
 4. **la data di rilascio;**
 5. **il nome e indirizzo dell'acquirente;**
 6. **la quantità e la natura dei beni;**
 7. **la data e il luogo di arrivo dei beni;**
 8. in caso di cessione di **mezzi di trasporto, il numero di telaio;**
 9. **l'identificazione della persona che accetta i beni** per conto dell'acquirente; la stessa dichiarazione deve essere fornita **entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata;**
- **oppure, il venditore sia in possesso alternativamente:**
 1. **di almeno due degli elementi di prova sopra indicati**, previsti all'articolo 45-bis, par. 3 lett. a), rilasciati da due diverse parti che siano **indipendenti** sia tra loro che rispetto al venditore e all'acquirente oppure;
 2. **di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova indicati all'[articolo 45-bis, par. 3 lett. b\).](#)**

Con la [risoluzione n. 345/E/2007](#), l'Agenzia delle entrate ha tracciato, a titolo esemplificativo, **l'elenco della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esportazione, ossia:**

- la **fattura di vendita emessa nei confronti del cliente comunitario**, in regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell'[articolo 41, D.L. 331/1993](#);
- gli **elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;**
- il **documento di trasporto CMR** firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, da cui si può rilevare **l'uscita delle merci dal territorio dello Stato;**
- il **pagamento** effettuato dall'acquirente, unitamente ai documenti attestanti gli impegni contrattuali da cui trae origine la cessione intracomunitaria.

Sullo specifico tema, si cita anche **l'orientamento espresso recentemente dalla Corte di Cassazione**, (ordinanza n. [30889/2023](#)), ove i supremi giudici hanno affrontato **il tema dei documenti idonei a dimostrare la regolare avvenuta esportazione**. In merito, confermando l'orientamento espresso da parte del **giudice di merito**, sono stati **ritenuti sufficienti a tale**



scopo:

- la produzione di **fatture accompagnatorie**, equiparate ai **documenti di trasporto**;
- i pagamenti relativi alle prestazioni, effettuati con mezzi tracciabili;
- le **dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi *intrastat***.

Tali elementi, sono stati ritenuti **idonei ad accertare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato della merce** e, contestualmente, l'attribuzione all'acquirente del **potere di disporre dei beni come proprietario**.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Maxi-deduzione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

La L. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale) prevede una **revisione del sistema di imposizione** sui redditi delle società e degli enti nell'ambito della quale i decreti di attuazione, ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, lett. a\), L. 111/2023](#), dovranno prevedere una “[...] **riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione**”. Al contempo, l'[articolo 9, comma 1, lett. g\), L. 111/2023](#), prevede che debba essere attuata una **revisione e una razionalizzazione degli incentivi fiscali** alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva sulla cd. “**Global minimum tax**”.

In parziale attuazione dei predetti principi e criteri direttivi, lo “*Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*” (licenziato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto a parere parlamentare nel termine di 60 giorni) prevede, da un lato, la **maggiorazione del costo ammesso in deduzione** in presenza di **determinate nuove assunzioni** e, dall'altro, **l'abrogazione dell'Ace**. In particolare, l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto prevede che, “*Per il [Ndr, solo] periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa*”.

Un primo aspetto interessante riguarda il **perimetro di applicazione dell'agevolazione**; benché,



infatti, la delega abbia previsto l'introduzione di tale misura, nell'ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la norma prevedrebbe la sua applicazione, più in generale, a **tutti i titolari di reddito d'impresa** (società di capitali, ma anche società di persone e imprese individuali), nonché agli **esercenti arti e professioni**.

Quanto alla determinazione del **costo riferibile all'incremento occupazionale** sul quale applicare la maggiorazione, l'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto prevede che lo stesso “[...] è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023”.

Vi sono, poi, una serie di **altre condizioni da rispettare**, al fine di poter fruire della maggiorazione:

- gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il **numero dei dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia **superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato** mediamente occupato del **periodo d'imposta precedente**;
- nessun costo è agevolabile, quale incremento occupazionale, nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a **quello in corso al 31.12.2023**, il **numero dei lavoratori dipendenti**, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al **numero degli stessi lavoratori mediamente occupati** nel periodo d'imposta **in corso al 31.12.2023**.

Occorre, in altri termini, che si registri anche un incremento del **numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato** (rispetto al periodo d'imposta precedente) e che tale circostanza **non determini una diminuzione complessiva del numero di lavoratori**, compresi quelli assunti a tempo determinato. Non sarà maggiorata, quindi, la **deduzione dell'incremento dei costi imputati nella voce B9)** del conto economico per effetto dell'aumento degli stipendi, qualora questo non sia anche accompagnato da un incremento (per “teste”) della complessiva forza lavoro. Inoltre, con evidenti finalità anti-elusione, viene previsto che **“L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”**. In altre parole, l'incremento della forza lavoro **non potrà derivare da “passaggi” di lavoratori intervenuti infragruppo**.

Per alcune categorie di lavoratori (meritevoli di maggiore tutela), come definiti nell'allegato 1 dello schema di decreto, saranno previsti, inoltre, **coefficienti di maggiorazione del costo riferibile all'incremento occupazionale sul quale applicare la “maxi-deduzione”**.

Occorre rilevare che, oltre a essere stata rinviata la previsione di una **riduzione dell'aliquota Ires**, l'introduzione della maxi-deduzione **risulta attualmente prevista** (verosimilmente per ragioni di coperture finanziarie) per il solo **periodo d'imposta 2024**, a fronte, però, di **una**



“definitiva” abrogazione dell’Ace, con l’effetto che, chi non riuscisse a godere del beneficio per i nuovi assunti a tempo indeterminato (anche in ragione delle stringenti condizioni da rispettare) sarebbe comunque gravato da un **incremento di prelievo commisurato al venir meno dell’agevolazione Ace**. Inoltre, non essendo state adottate misure per contrastare il cd. “effetto annuncio”, potrebbe anche accadere che taluni, al fine di massimizzare l’eventuale futura fruizione dell’agevolazione, decidano di **rimandare assunzioni già programmate**, quantomeno sino a quando il quadro normativo non fosse pienamente chiaro e definito. In casi analoghi, per esempio, nell’ambito del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, proprio per **contrastare il cd. “effetto annuncio”** era stato indicato, quale termine a decorrere dal quale avrebbero esplicato effetto le nuove percentuali e i nuovi massimali, quello di **diffusione del disegno di legge di bilancio** contenente le modifiche, a prescindere dall’entrata in vigore della norma agevolativa.



IMPOSTE SUL REDDITO

Le novità in materia di fringe benefit

di Arianna Semeraro

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese e fringe benefits. Fiscalità degli autoveicoli e novità 2024

Scopri di più

Modifiche sono in arrivo in materia di **fringe benefit**. In particolare, le novità riguardano la **soglia di esenzione** e le **modalità di calcolo** per la tassazione dei prestiti ai dipendenti.

Con il termine “*fringe benefit*” ci si riferisce ad un insieme di vantaggi erogati nell’ambito di un **rapporto di lavoro dipendente**, che si aggiungono al compenso contrattualmente previsto per la prestazione lavorativa. Tali vantaggi aggiuntivi, costituiti da **beni o servizi**, possono essere fruiti dai dipendenti in **forma gratuita o a un prezzo di favore**, in conformità con quanto previsto dai **contratti collettivi** o per effetto di liberalità concesse dall’azienda a titolo di **riconoscimento di meriti** o di incentivi alla produttività.

Innanzitutto, occorre premettere che la **non imponibilità, l'imponibilità forfettaria o quella totale** dei “*fringe benefit*” ha **valenza sia fiscale che contributiva**, fermo restando che i contributi sociali obbligatori per norma di legge sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef.

I fringe benefit sono caratterizzati da una **soglia di esenzione, il cui superamento ne comporta la tassazione**. A regime, la soglia di cui in oggetto è fissata ad **euro 258,23**, tuttavia per il **2023** il limite è stato fissato a **3.000 euro** per i dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico. Per fruire del maggior limite, il lavoratore doveva **comunicare al datore di lavoro di avervi diritto indicando** il codice fiscale dei figli, ai sensi dell'[articolo 40, D.L. 48/2023](#). L’agevolazione in rassegna:

- è riconosciuta in misura intera a **ogni genitore**, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un **unico figlio**, purché lo stesso sia **fiscalmente a carico di entrambi**;
- spetta anche nel caso in cui il contribuente non **possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico**, di cui all'[articolo 12, Tuir](#), poiché per gli stessi **percepisce l’Assegno Unico** e Universale.

Il **D.D.L. di Bilancio 2024** cambia nuovamente le modalità di tassazione dei *fringe-benefits*. L’articolo 6 del testo attualmente all’esame del Senato introduce, per l’anno **2024**, **tre livelli di**



esonero dall'Irpef, a seconda della **tipologia di beneficio** e a seconda **del soggetto percettore**.

In particolare, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 51](#), comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, per **il solo anno 2024, non concorreranno a formare il reddito** di lavoro dipendente:

- entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
 1. delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato**, dell'energia elettrica e del gas naturale;
 2. delle **spese per l'affitto** della prima casa;
 3. per gli **interessi sul mutuo** relativo alla prima casa.
- i limiti di cui sopra sono elevati a **2.000 euro** per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori.

Rimane fermo che, se il valore di quanto erogato **supera gli importi di cui sopra**, lo stesso **concorre interamente a formare il reddito**.

La seconda novità, in verità molto attesa, concerne, invece, le **modalità di calcolo** da applicare per la tassazione dei **prestiti concessi ai dipendenti**.

La determinazione dei fringe benefit costituiti da concessione di prestiti è disciplinata dall'[articolo 51, comma 4, lettera b\), Tuir](#), il quale prevede che, in caso di concessione di prestiti, si assuma il **50% della differenza** tra:

- l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al **termine di ciascun anno** e;
- l'importo degli interessi calcolato al **tasso applicato sugli stessi**.

Il nuovo **comma 3-bis, dell'articolo 8, D.L. 143/2023** (convertito in via definitiva in data 13.12.2023) risponde alla necessità di **differenziare** le modalità di calcolo, a seconda che il prestito **sia stato erogato con l'applicazione di un tasso variabile** ovvero di un **tasso fisso**.

In particolare, dispone che *"in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata, o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi"*.

Resta, quindi, ferma la **modalità generale di calcolo del fringe benefit**, pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR e l'importo degli interessi calcolato al



tasso effettivo, ma viene **distinto il TUR da prendere in considerazione**:

- per i prestiti a **tasso variabile**, il TUR di riferimento è quello vigente alla **data di scadenza di ciascuna rata**;
- per i prestiti a **tasso fisso**, il TUR di riferimento è quello alla **data di concessione del prestito**.

La modifica in parole è, tra l'altro, valida già **per il 2023** per cui, se nel corso di quest'anno sono state operate ritenute in misura superiore rispetto a quelle effettivamente dovute, **per effetto della nuova disciplina potrebbe essere necessario un conguaglio**.



IVA

I nuovi obblighi di fattura elettronica per forfettari ed enti non commerciali

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

Regime forfettario: fatturazione elettronica, regime fiscale e ultimi chiarimenti dell'Agenzia (C.M. 32/E/2023)

Scopri di più

Il prossimo 1.1.2024 scatterà l'obbligo generalizzato di **emissione di fattura elettronica**, anche per i soggetti ad oggi ancora esclusi, quali soggetti **minimi, forfettari, ed enti non commerciali** che applicano le disposizioni della L. 398/1991.

Tali soggetti, lo ricordiamo, **sono stati esclusi** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica **fino alla fine del 2023**, se l'ammontare dei loro **ricavi o compensi** (ragguagliato ad anno) **relativo all'anno 2021**, non avesse superato l'importo di **euro 25.000**.

L'obbligo di fattura elettronica, come detto, scatterà dal **prossimo 1.1.2024**. Chiaramente, il soggetto che emetterà **entro il 31.12.2023 una fattura "analogica"** inviandola, ad esempio, attraverso una mail al cessionario o committente, **rispetterà la normativa**, e tale documento allegato alla mail (da considerarsi come fattura analogica) rispetterà in pieno la normativa.

Ma come comportarsi per quei **documenti datati 2023 ed inviati/ricevuti nel 2024?**

Guardando la norma, la **fattura si considera emessa quando viene consegnata**, spedita, trasmessa o messa a disposizione del **cessionario** o committente ([articolo 21, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972](#)). In conseguenza di ciò, una fattura cartacea spedita per posta ordinaria il 31.12. e ricevuta dal cliente il 5.1., si considera emessa in dicembre, in quanto **fa fede la data di spedizione**, cioè il momento in cui si consegna ad un vettore (es. le poste) la cosa da trasportare. Emessa in dicembre sarà, altresì, la fattura consegnata, cioè passata di mano dal cedente/prestatore al cessionario/committente **entro la fine dell'anno**. Una **fattura digitalizzata in un file**, spedito per posta elettronica in **gennaio 2024**, invece, si **considererà emessa nel 2024**, e, quindi, la cosa non dovrebbe essere considerata regolare; mancando, infatti, una **regolare "emissione" del documento entro il 31.12.2023, dal 2024 l'invio** del documento via mail non è più consentito, dovendo provvedere all'invio del file XML **tramite SdI**.

Questo problema, peraltro, **lo si riscontrò anche nel gennaio 2018**, quando l'obbligo di fattura elettronica coinvolse la **maggior parte dei contribuenti**. Allora, l'Agenzia delle entrate, in una



risposta ancora presente sul suo sito internet, rispose alla domanda di chi riceveva, nel 2019, fatture datate 2018, non in formato elettronico, ma cartaceo o via mail. La risposta fu la seguente: *L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.*

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Si evidenzia che l'ultima frase fu introdotta in un momento successivo, in quanto la lettura della sola prima frase portava autorevole dottrina a ritenere che una **fattura datata 2018** e ricevuta per PEC nel 2019 doveva considerarsi emessa nel 2019.

Ipotizzando che, anche per il nuovo obbligo di fattura elettronica che scatterà nel 2024 si possano applicare questi principi, un suggerimento potrebbe essere quello di **limitare questo atto di tolleranza** concesso dall'Agenzia delle entrate a **minimi e forfettari**, i quali – come noto – emettono **documenti sui quali non c'è addebito di Iva** e, quindi, per il cessionario o committente, **imposta da detrarre**.

Per quanto riguarda, invece, le **fatture degli enti non commerciali**, che riportano degli addebiti di Iva che sono in genere detraibili per i committenti, la questione rischia di essere un po' più delicata per **due ordini di motivi**.

Il primo, è che la detrazione dell'Iva deve essere esercitata **nell'anno di ricezione della fattura**, e quindi – considerate quelle trasmesse con mezzi elettronici – **l'anno di emissione e quello di ricezione** dovrebbero coincidere.

Il secondo problema è quello di **non incorrere in possibili anomalie** (leggì perdite di tempo) legate al fatto che, nel 2024, si è portata in detrazione una **imposta su un documento diverso da fatture elettroniche** transitate da Sdi e bolle doganali (gestite verosimilmente sempre dai sistemi informatici dell'Agenzia). Insomma, non ci sarebbe da stupirsi se **la detrazione di un documento cartaceo**, da una liquidazione 2024, portasse un domani l'Agenzia **all'emissione di avvisi di irregolarità**.